



DELIBERA N. 621/20/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA TWITTER
INTERNATIONAL COMPANY PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3
DELLA DELIBERA N. 397/13/CONS DEL 25 GIUGNO 2013 RECANTE
"INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA" E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI, DI CUI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N.
13/20/SIR**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 novembre 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "*Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai s.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";



VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 16 luglio 2012, n. 103 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante “*Informativa Economica di Sistema*”, come, da ultimo, modificata dalla delibera n. 147/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

Vista la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e CO.RE.COM. n. 13/20/SIR del 30 luglio 2020;



CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

L'Informativa Economica di Sistema (IES) è una dichiarazione annuale cui sono obbligati gli operatori dei settori dei media e riguarda i dati anagrafici ed economici relativi all'attività svolta dagli operatori medesimi. La raccolta dei dati relativi all'IES consente all'Autorità di raccogliere gli elementi necessari per adempiere agli obblighi di legge e aggiornare la base statistica degli operatori di comunicazione.

I soggetti tenuti all'invio dell'IES ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i. sono obbligati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata delibera a compilare i modelli di cui all'Allegato A della stessa, resi disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it, nella sezione "Informativa Economica di Sistema".

La comunicazione annuale relativa all'IES è effettuata esclusivamente in modalità telematica in conformità ai modelli di cui al suindicato Allegato A, inviati - dal 1° giugno e fino al 31 luglio di ciascun anno - all'indirizzo ies@cert.agcom.it.

Con nota del 18 giugno 2020 il Servizio Economico Statistico di questa Autorità ha segnalato al Servizio Ispettivo, Registro e Corecom che la Twitter International Company - con sede legale in One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02AX07, Ireland, non ha trasmesso l'Informativa Economica di Sistema 2019, relativa all'esercizio finanziario 2018, nell'ambito dell'attività riconducibile alle piattaforme *online*.

Pertanto, il Servizio Ispettivo, Registro e Corecom, accertata la violazione dell'art. 3 della delibera n. 397/13/CONS, ha provveduto ad avviare il procedimento sanzionatorio n. 13/20/SIR, contestando alla predetta Società di non aver trasmesso l'Informativa Economica di Sistema 2019, relativa all'esercizio finanziario 2018. L'atto di contestazione è stato notificato alla Società a mezzo raccomandata per l'estero con avviso di ricevimento in data 21 agosto 2020.

2. Deduzioni della Società

La società Twitter International Company non ha presentato scritti difensivi né ha inviato alcuna comunicazione ai sensi dell'art.18 della legge 24 novembre 1981 n. 689.



3. Valutazioni dell'Autorità

In ordine all'obbligo in capo alla Twitter International Company di inviare l'Informativa Economica di Sistema, previsto dall'art. 3 della delibera n. 397/13/CONS, si osserva che la stessa, benché società con sede legale all'estero, svolge attività di raccolta di pubblicità *online* in Italia e il suo fatturato è composto anche da ricavi conseguiti sul territorio nazionale. Tale fatto rappresenta un elemento fondamentale al fine di considerare l'operatore soggetto all'obbligo di cui all'art. 3 della delibera n. 397/13/CONS, circostanza confermata anche dal TAR del Lazio con la sentenza del 14 febbraio 2018, n. 1739, relativa al ricorso presentato da Google Ireland Limited e Google Italy s.r.l. per l'annullamento della delibera n. 397/13/CONS, con la quale è stato sostenuto che la *“funzione del SIC – e di conseguenza dello IES – quale strumento per verificare il rispetto del principio del pluralismo rende indifferente, ai fini della ricorrenza dell'obbligo di comunicazione, il fatto che la sede legale si trovi o meno nel territorio nazionale, fermo restando che la comunicazione riguarderà i soli ricavi prodotti in Italia”*.

L'utilizzo di criteri differenti nel valutare l'obbligo di trasmissione dell'Informativa Economica di Sistema, quali ad esempio una stabile organizzazione in Italia, renderebbe impossibile la specifica attività dell'Autorità in materia di tutela del pluralismo.

Nell'individuazione dei soggetti sottoposti all'obbligo della comunicazione della IES, infatti, l'adozione del criterio della “stabile organizzazione” nel territorio italiano non risulta adeguato al raggiungimento delle finalità sopra descritte, oltre ad essere ormai dichiaratamente superato in diversi ambiti a livello europeo.

Nel contesto dell'economia digitale, dal punto di vista soggettivo, la struttura dei gruppi societari ha subito il mutamento determinato dai fenomeni della globalizzazione e della digitalizzazione.

Da un lato, l'integrazione delle economie e dei mercati non sempre consentono di individuare la sussistenza di una presenza qualificata “minima”, tale da integrare una stabile organizzazione nel territorio e, dall'altro, molte società svolgono attività completamente digitali o multidimensionali, che non necessitano in quanto tali di una presenza fisica sul territorio per il perseguimento del loro modello di *business*.

Nell'economia digitale, gli stessi ricavi d'impresa che sono posti alla base dei processi di analisi economica si sono trasformati in elementi di reddito che possono essere generati da remoto, senza l'ausilio di una stabile organizzazione.

La sottoposizione all'obbligo della IES anche dei soggetti aventi sede legale all'estero consente all'Autorità di effettuare correttamente l'attività di raccolta dei dati relativi ai ricavi derivanti da pubblicità *online* giacché le reali dimensioni del mercato e le relative quote potranno essere verificate solo a fronte dell'acquisizione delle informazioni da parte di tutti i soggetti che generano ricavi da pubblicità *online* riferibili all'Italia.

Non essendo stati prodotti memorie o scritti difensivi da parte della società Twitter International Company, non può che confermarsi quanto contestato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio.

CONSIDERATO, altresì, che la società Twitter International Company non ha effettuato il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO di poter determinare a carico della Twitter International Company la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), pari a tre volte il minimo edittale, alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione prevista dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nello specifico:

A. Gravità della violazione

Il non aver inviato la prescritta Informativa Economica di Sistema ha determinato il mancato aggiornamento dei dati economici relativi all'attività svolta dall'operatore ai fini della valorizzazione del Sistema Integrato delle Comunicazioni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società non ha provveduto a segnalare al Servizio Economico Statistico difficoltà tecniche o amministrative nel reperimento dei dati e non ha cooperato con il Servizio Ispettivo, Registro e Corecom, non avendo svolto alcuna attività neanche a sostegno delle proprie ragioni.

C. Personalità dell'agente

La Società non è stata sanzionata per la medesima violazione negli ultimi tre anni.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dall'analisi del conto economico dell'ultimo bilancio d'esercizio depositato dalla Società presso lo European Business Register - al 31 dicembre 2018 - estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, risultano ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad 1.006.425.000,00 euro e una perdita d'esercizio pari ad 8.421.000,00 euro e si ritiene congrua e proporzionata l'applicazione della sanzione come sopra determinata.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Twitter International Company - con sede legale in One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02AX07, Ireland, di pagare la somma di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l'obbligo di trasmettere l'Informativa Economica di Sistema 2019, relativa all'esercizio finanziario 2018, previsto dall'articolo 3 della delibera n. 397/13/CONS e successive modificazioni;

DIFFIDA

la Società a non proseguire nella violazione dell'articolo 3 della delibera n. 397/13/CONS e successive modificazioni;

INGIUNGE

alla Twitter International Company di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice BIC/SWIFT BITAITRRENT - IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo n. 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa art. 1, comma 30, della legge 31*



luglio 1997, n. 249, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 621/20/CONS”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “delibera n. 621/20/CONS”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone